

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Revocatoria: non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile

Nel giudizio di revocatoria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, dilatandosi la tutela ad una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata.

NDR: in tal senso Cass. 11755/2018.

Tribunale di Milano, sentenza del 8.1.2020, n. 63

...omissis...

Dell'esistenza di una ragione di credito di parte attrice
La ragione di credito dei fallimenti istanti trae la sua genesi dal risarcimento chiesto al *omissis* a fronte degli inadempimenti ai mandati professionali a vario titolo ricevuti

dalle società fallite. In particolare, le attrici lamentano che il *omissis* avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni IR., IRAP e IVA (i) della società *omissis*, per le annualità 2005, 2006, 2007 e 2008 (ii) della società *omissis*, per le annualità 2006, 2007 e 2008. Inoltre egli sarebbe responsabile dell'irregolare tenuta delle scritture contabili di ambedue le società istanti.

A fronte di tali pretese, *omissis* premettendo che il giudizio avente ad oggetto i predetti illeciti non è ancora definito, essendo attualmente pendente presso la Corte di Cassazione, chiede la sospensione del presente giudizio in attesa che la Cassazione definisca la controversia. Eccepisce inoltre la titolarità di un credito nei confronti del Fallimento *omissis* pari a euro 492.596,22.

Le istanze di parte convenuta devono essere rigettate .

Come ribadito costantemente dalla Corte di Cassazione, la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cfr. Cass. 2673/2016 e SS.UU. 9440/2004).

Né rileva il presunto credito avanzato dal *omissis* nei confronti della società *omissis*, giacché in ogni caso inferiore al credito vantato da quest'ultima; difatti, nel giudizio di revocatoria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, dilatandosi la tutela ad una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. 11755/2018).

In conclusione , la ragione di credito delle attrici sussiste e non può dirsi "prima facie" pretestuosa atteso che *omissis* è stato condannato (pur pendendo giudizio in Cassazione) alla restituzione di Euro 1.592.206,72 al fallimento *omissis* ed Euro 1.003.551,78 al Fallimento *omissis*.

Dell'eventus damni.

Come già anticipato in narrativa, è pacifico in giurisprudenza e in dottrina che ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., oltre all'esistenza di un valido rapporto di credito, debba sussistere anche l'eventus damni, elemento ravvisabile non solo nell'ipotesi di perdita totale della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verificano una perdita parziale o una maggiore difficoltà nell'esazione coattiva del credito.

Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Cass. 16221/2019).

Nel caso de quo l'inclusione dei beni sopra elencati in narrativa nel fondo patrimoniale arreca notevoli difficoltà al soddisfacimento del proprio credito. Nondimeno non può che rilevare la circostanza che, al fine di dimostrare la capienza del *omissis*, egli abbia prodotto un atto di pignoramento presso terzi a suo carico, rendendo dunque palese l'esistenza di altri creditori; sicché la compromissione del patrimonio ottenuta con un conferimento così consistente di beni risulta ancora più grave. Pertanto, alla luce di quanto appena delineato, si rivela la sussistenza dell'eventus damni.

Della scientia damni.

Come noto, ai fini della revocatoria di atti pregiudizievoli alle ragioni creditorie in forza dell'art. 2901 c.c., deve sussistere l'elemento soggettivo della conoscenza da parte del debitore di ledere gli interessi del creditore tramite l'atto dispositivo.

Nella fattispecie del presente giudizio risulta sussistente anche tale presupposto di carattere soggettivo, ricavabile da presunzioni gravi precise e concordanti, come la circostanza che *omissis* abbia costituito il fondo dopo solo otto giorni dall'udienza del procedimento cautelare instaurato dalle odierne istanti che in quella sede hanno esplicitato ai convenuti le ragioni del proprio credito. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo in capo al terzo, bisogna, altresì, rammentare che la costituzione del fondo patrimoniale, per fronteggiare i bisogni della famiglia, per costante giurisprudenza della Cassazione non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (cfr. Cass. Civ. 3568/2015). Tale atto è, dunque, assoggettabile all'azione revocatoria, atteso che siffatta azione è finalizzata a conservare la garanzia patrimoniale e non vi è dubbio che la costituzione del predetto fondo, rendendo i beni conferiti non aggredibili dai creditori, se non a certe condizioni, incida riduttivamente sulla garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti. Ciò non viola la tutela delle esigenze della famiglia, aventi fondamento costituzionale, dal momento che la sua costituzione è rimessa alla libera scelta dei coniugi o del terzo in nome dell'autonomia privata che è sottoposta alla possibilità di verificare, proprio con l'azione revocatoria, che non si traduca in lesione della garanzia spettante alla generalità dei creditori (cfr. Cass. Civ. 28993/2018).

Stabilita la natura di atto a titolo gratuito, ai fini della revoca dei predetti atti di disposizione, è sufficiente la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio ai creditori.

In conclusione, assorbite tutte le altre eccezioni e deduzioni, ricorrendo tutti i presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria, questo Tribunale ritiene che la domanda formulata da parte attrice debba trovare accoglimento né sono ammissibili le prove orali dedotte dalla parte convenuta in quanto irrilevanti ed in ogni caso generiche e valutative;

La condanna alle spese del giudizio segue la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, all'uopo evidenziandosi che il giudizio ex art. 2901 cc è relativo a diritti di obbligazione per cui il valore della causa viene determinato non sulla base dell'atto impugnato ma con riferimento al credito per cui si agisce in revocatoria (Cass n. 5402/04).

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigettata ogni altra domanda, eccezione e domanda riconvenzionale, accoglie la domanda delle attrici e per l'effetto revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c., e dichiara inefficace nei confronti delle predette l'atto *omissis* avente ad oggetto i beni immobili meglio descritti nelle conclusioni delle attrici; ordina ai competenti conservatori di procedere alle necessarie trascrizioni e annotazioni della sentenza nei registri immobiliari; ordina all'ufficiale dello stato civile di procedere alle necessarie annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio custodito presso il Comune di Foggia; dichiara l'inopponibilità ex art. 2652, n. 5, c.c. nei confronti del Fallimento *omissis* S.r.l. e del Fallimento *omissis* Società Cooperativa di tutte le trascrizioni e iscrizioni compiute contro le unità immobiliari conferite nel Fondo Patrimoniale predetto, in data successiva rispetto a quelle indicate in atti e nelle quali i medesimi Fallimenti hanno trascritto la presente domanda giudiziale presso le competenti conservatorie immobiliari; condanna *omissis* in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle attrici pari ad € 46.900,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA, CPA come per legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

